

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 39 (1967)
Heft: 4

Artikel: L'evasione nel diritto penale militare
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245948>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'evasione nel diritto penale militare

Il testo che segue è tratto dal capitolo V punto 7 della tesi di laurea del camerata I. Ten. Fabio Vassalli, accolta dall'Università di Berna ed intitolata «L'evasione nel diritto penale svizzero».

A) — Il Codice Penale Militare svizzero del 13 giugno 1927 non conosce una norma che reprima specificamente e direttamente l'evasione.

Nel capo quindicesimo di tale codice, che il legislatore ha dedicato alla penalizzazione dei reati commessi contro l'amministrazione della giustizia, si rileva infatti solo l'esistenza degli art. 176 (favoreggiamento) e 177 (liberazione di detenuti), i quali, sia nella previsione delle fattispecie, sia nella dosimetria delle pene, ricalcano il tenore degli art. 305 e 310 CPC. ⁽¹⁾

La sola differenza rilevabile fra la norma militare e quella ordinaria sul delitto di favoreggiamento è quella contenuta nel cpv. 2 dell'art. 176 CPM, che prevede la possibilità della repressione disciplinare, per casi poco gravi.

Ma è noto che il procedimento disciplinare, consegnato negli art. 180 ss CPM, è una configurazione caratteristica del diritto penale militare, applicabile quindi esclusivamente nell'ambito di esso.

Per il resto, ripetiamo, gli art. 176 e 177 CPM sono concepiti e redatti esattamente come gli art. 305 e 310 CPS.

A tenore degli art. 3 cifra 1 e 4 CPM, in caso di servizio attivo o di guerra cadono sotto il diritto penale militare anche le persone di condizione civile, colpevoli del reato di liberazione di detenuti.

⁽¹⁾ Comtesse pag. 299 - 300

Logoz PS vol. II pag. 741 nota 9 ad 310.

Si pone quindi il problema a sapere se, nei casi suddetti, l'art. 177 CPM possa valere in via generale, per la liberazione di qualunque detenuto, e quindi praticamente sostituirsi all'art. 310 CPS.

La questione può sembrare bizantina, atteso che la dosimetria penale della norma ordinaria è assolutamente uguale a quella della norma militare.

Tuttavia, il problema va risolto, sia per la certezza del diritto, sia soprattutto con riguardo all'art. 218 CPM, per ciò che attiene al quesito della giurisdizione applicabile.

La migliore dottrina ⁽²⁾ propende nel ritenere che i citati art. 3 e 4 CPM altro non significhino, se non la mera estensione della giurisdizione militare a quei soggetti di condizione civile, che liberano un detenuto la cui carcerazione riposi su di un giudizio o di un provvedimento militari: e ciò, come dice Hafter, «im Hinblick auf den Sondercharakter des Militärstrafrechtes».

Ne viene pertanto che, ove nè il liberato nè il liberatore siano di condizione militare, anche in caso di guerra e di servizio attivo, risulteranno applicabili gli art. 310 e 319 CPS.

A parte le descritte norme (ed a parte un articolo dedicato a reprimere la liberazione di internati e di prigionieri di guerra, di cui diremo al punto B), il diritto militare svizzero non porta altro cenno, direttamente od indirettamente inteso alla tutela del vincolo carcerario.

Ne viene che il delitto d'evasione resta, come tale, impunito, e ciò in virtù del principio affermato dal CPM art. 1, secondo il quale vi può essere reato solo per i fatti cui sia dalla legge espressamente comminata una pena. Né vale a sanare la lacuna il criterio dell'art. 7 CPM, che rinvia al diritto ordinario per i reati non previsti da quello militare, poiché tale diritto ordinario non ha incriminato l'evasione.

Anche qui dunque, come nel codice penale comune, per tutelare la sicurezza delle decisioni giudiziarie e salvaguardare la sovranità statale, il legislatore si è visto costretto ad erigere, appunto con l'art. 177 CPM, in crimen sui generis i fatti di partecipazione e di complicità dei terzi nella evasione.

⁽²⁾ Hafter PS vol. II pag. 818

Logoz PS vol. II pag. 741 nota 9 ad 310.

Il diritto militare di altri paesi ha invece costituito senza perplessità in reato il fatto dell'evadere, anche se la legislazione ordinaria dei medesimi non colpisce l'evasione come tale.

Così, ad esempio, il § 79 del Codice Penale Militare tedesco del 1.10.1872 ⁽³⁾ «Ein Gefangener, welcher sich selbst befreit, wird wenn nicht die härtere Strafe der Fahnenflucht verwirkt ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bestraft».

In altri paesi invece, l'evasione del detenuto militare viene concepita e punita come diserzione, quali che siano gli intendimenti subiettivi dell'evaso e le ragioni che lo hanno spinto a prendere la fuga.

Così, per il diritto italiano, il soldato che evade mentre sta scontando la reclusione, ovvero mentre è in stato di detenzione preventiva per reato soggetto alla giurisdizione militare, commette eo ipso il delitto di diserzione immediata, punibile a norma del primo capoverso dell'art. 149 del codice penale militare di pace:

l'ultimo capoverso dello stesso articolo avverte infatti chiaramente che in tali casi non è applicabile l'art. 385 del Codice penale Ordinario. ⁽⁴⁾

Il legislatore svizzero invece ha tenuto fede, anche nel diritto militare, al principio della impunità dell'evasione, già affermato nel diritto comune e tale presa di posizione è tanto più stupefacente in quanto anche i difensori convinti della indulgenza verso l'evaso nel diritto ordinario ammettono la necessità della repressione di questo reato in campo militare.

Ciò perché i rapporti tra lo Stato ed il cittadino soldato sono più intensi e la violazione dell'obbligo penale, derivante dal sottrarsi all'arresto od alla carcerazione militare, più patente ed avvertibile, nel rapporto di subordinazione creato verso lo Stato dalla prestazione del servizio. ⁽⁵⁾

Dell'esigenza di punire il fatto dell'evadere, almeno come attacco ingiustificato al principio della disciplina dell'esercito, si è peraltro ben reso conto il Tribunale Militare di Cassazione, il quale, in certa sua giurisprudenza, ha ravvisato nella fuga del militare dal locale di

⁽³⁾ abrogato con legge del 30.4.1926

⁽⁴⁾ Manzini vol. V pag. 971

⁽⁵⁾ Mayer pag. 13

arresto e, più in genere, nella sottrazione di sé stesso a misure disciplinari da parte di un soldato, il reato di «disobbedienza», a' sensi dell'art. 61 CPM:

«Im Entweichen aus dem Arrest liegt eine Auflehnung gegen die Pflicht zur militärischen Unterordnung, des für den Arrestanten im Strafantrittsbefehl implicite mitenthaltenden Befehls, die Strafe im angewiesenen Lokal zu verbüssen» ⁽⁶⁾

In altra posteriore sentenza ⁽⁷⁾, la stessa corte ha statuito che il detenuto, il quale evade durante l'espiazione militare della pena, può essere condannato per «violazione dei doveri di servizio».

Detta sentenza sembra trovare una base statutaria nell'art. 10 della Ordinanza Federale del 17 aprile 1946, che istituisce l'esecuzione in via militare della detenzione, secondo la quale i condannati che evadono durante l'espiazione della pena sono rinviati ai Tribunali Militari, in conformità dell'art. 72 CPM.

La dottrina ⁽⁸⁾ ha vivacemente criticato questo giudizio, sostanzialmente invocando due motivi.

Il primo ripete la sua legittimità dal fatto che il condannato il quale sconta la pena carceraria in forma militare non può essere considerato «in servizio» (cfr. TMC vol. IV no. 24 p. 43), onde mancherebbe una delle premesse obiettive per l'applicazione del citato articolo 72 CPM.

Il secondo motivo contesta la legalità dell'art. 10 della Ordinanza Federale 17.4.1946, poiché, con detta disposizione, il Consiglio Federale arriverebbe ad incriminare, attraverso una norma esecutiva, il fatto dell'evadere, che il legislatore ha manifestatamente voluto lasciare impunito.

In altre parole, l'autorità politica estenderebbe in modo eccessivo per la via amministrativa il concetto di violazione dei doveri di servizio, sino a raggiungere una fattispecie che, in detta violazione, non sarebbe contemplata.

Con posteriore giudizio ⁽⁹⁾ il Tribunale Militare di Cassazione, pur

⁽⁶⁾ TMC vol. IV no. 24 pag. 43 ss. E' chiaro che, ove ne ricorrano gli estremi, resta comunque riservato il reato di diserzione: 83 CPM.

⁽⁷⁾ TMC vol. V no. 26 pag. 26 ss. / Cfr. anche Clerc Reueil pag. 102.

⁽⁸⁾ Clerc Z-Str-R. vol. 80 pagg. 76 ss.

⁽⁹⁾ TMC vol. VI no. 84, pagg. 212 ss.

ammettendo che il condannato a scontare la detenzione secondo l'art. 10 OEMD non presta servizio nel senso giuridico del termine, ha però rilevato che le norme circa l'organizzazione e l'esecuzione delle pene militari, contenute in regolamenti od altre generali prescrizioni, «als allgemeine Dienstvorschriften anzusehen sind, die sich an in einem militärdienstähnlichen Unterordnungverhältnis stehende Personen richten».

Per conseguenza, agli occhi della Suprema Corte, il carcerato che sconta la detenzione militare si trova comunque in condizioni di subordinazione assolutamente analoghe a quelle del «servizio» vero e proprio.

Ne viene, sempre secondo la Cassazione militare, che l'art. 72 CPM deve e può essere applicato in questi casi ed a questo soggetto indipendentemente dalla norma contenuta nell'art. 10 OEMD.

Tale norma poi si limiterebbe in fondo ad imporre il deferimento dell'evaso ai Tribunali Militari, onde non costituirebbe una disposizione di diritto materiale, ma invece ed unicamente una regola processuale di rinvio, la quale non tocca e non limita in alcun modo il libero apprezzamento ed il sovrano giudizio dei Tribunali di Divisione, chiamati a pronunciarsi secondo le rispettive competenze.

La descritta tesi del Tribunale di Cassazione non persuade ed appare assai peregrina.

E' indubbio infatti che il legislatore ha voluto lasciare impunito il mero fatto dell'evadere, anche se compiuto da persone colpevoli di reati militari e soggetti alla giurisdizione marziale.

Ciò risulta dal silenzio che esso ha sempre osservato attorno a questo problema, sia nei lavori preparatori che nelle deliberazioni parlamentari ⁽¹⁰⁾, nonché dal fatto medesimo della erezione in crimen proprium degli atti di complicità nella evasione.

Per conseguenza, è indubbio che la norma di cui all'art. 10 OEMD sia illegittima e che con essa l'autorità esecutiva abbia creato una sanzione penale assolutamente nuova e contraria alla volontà inequivoca ed esplicita del legislatore.

Né risulta persuasiva o può essere accettata l'affermazione secondo cui l'art. 10 OEMD costituisce una mera norma di rinvio.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Boll. Sten. CdS 1921, pag. 493; CN 1925, pagg. 793 - 94
Cfr. pure Hafter, Avant-projet, pagg. 184 ss.

Per quel che ci risulta infatti, la Cassazione ha fino ad oggi sempre considerato raggiunti gli estremi dell'art. 72 CPM, nei casi dei soggetti evasi dalla detenzione militare e sembra lecito pensare che nessun Tribunale di Divisione oserà scostare il proprio giudizio, in situazioni analoghe, dal solco che viene tracciato attraverso tanto autorevole giurisprudenza.

Chi ha avuto la pazienza di seguirci sino a questo punto comprende bene come a noi non possa dispiacere che i fatti di evasione siano, in qualche modo puniti.

Anzi proprio la descritta giurisprudenza della Suprema Corte conferma l'ineluttabile esigenza di incriminare comunque e specie in campo militare ogni e più tenue violazione del vincolo carcerario e della obbligazione penale.

Ciò che però non possiamo ammettere e che ci appare illegittimo è il fatto che a tale incriminazione, per il conformismo del legislatore, si debba giungere attraverso argomenti capziosi e ad illecite forzature di chiare situazioni giuridiche.

Poiché tale fatto, oltre che ad essere di per sé inutilmente pericoloso ed irrimediabilmente inaccettabile, conduce a risultati del tutto sconcertanti.

Basti pensare, ad esempio, che l'evaso, ossia l'autore principale, incriminato sul fondamento dell'art. 72 cpv. 1 CPM, è suscettibile di essere punito con la detenzione sino a sei mesi, mentre il complice, che semplicemente gli presta aiuto durante la fuga, rischia la detenzione sino a tre anni (art. 29 e 177 CPM).

La morale che si può trarre da quanto esposto è la seguente:

Se il fatto della evasione deve essere esplicitamente incriminato già nel diritto ordinario, per i motivi che si sono esposti nel capitolo terzo del presente studio, a maggior ragione esso deve fare oggetto di una norma repressiva nel diritto militare.

E' questo un compito al quale il legislatore si è inutilmente sottratto, poiché la giurisprudenza e la stessa autorità esecutiva ne hanno sentito tutta l'ineluttabilità. Non è ammissibile che alla lacuna lasciata nella legge si continui a porre riparo con gli illegittimi mezzi di cui si è detto:

occorre dunque che a tale lacuna sia posto deciso ed immediato riparo de lege ferenda.

B) L'art. 105 CPM punisce con la detenzione chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera un internato od un prigioniero di guerra, oppure gli presta aiuto nella evasione. ⁽¹¹⁾

Se il reato è commesso in un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione, mentre a quelli fra gli assembrati, che abbiano commesso atti di violenza contro le persone o le cose, è comminata la reclusione sino a tre anni o la detenzione non inferiore ad un mese.

Anche il progetto di codice penale ordinario, emesso nel marzo 1914 dalla commissione di redazione, conteneva nell'art. 194 una norma comminante la detenzione a chiunque incitasse alla disobbedienza internati o prigionieri di guerra, ovvero che liberasse, mediante violenza minaccia od astuzia una di queste persone. ⁽¹²⁾

Uguale norma era ancora contemplata nel progetto dell'aprile 1918 (art. 247), con previsione anche della fattispecie della liberazione ad opera di un assembramento.

Le Camere Federali tuttavia, su proposta dei relatori Logoz e Baumann ⁽¹³⁾, stralciarono dal testo legale le disposizioni descritte, richiamandosi agli articoli 3 cifra 1, 4 e 105 dell'esistente codice penale militare.

Resta in tal modo scoperto di ogni sanzione il caso in cui il fatto sia commesso da civili, in periodo nel quale non sussista servizio attivo o stato di guerra. Tuttavia le Camere Federali considerarono troppo ipotetica questa possibilità, per giustificare con essa il mantenimento nel codice ordinario dell'art. 247.

Così, se la liberazione di un internato o di un prigioniero avvenga al di fuori dello stato di guerra o di servizio attivo, l'autore (ove non sia soggetto per altro titolo al diritto penale militare) sarà giudicato e punito

⁽¹¹⁾ Notiamo, di transenna, che secondo la giurisprudenza della Cassazione Militare (TMC vol. IV no. 117 pag. 256), l'impiego di violenza minaccia od astuzia è una premessa obiettiva solo della prima fattispecie completata da questo articolo, quella cioè della liberazione vera e propria:

non invece di quella di aiuto nella evasione di un internato o di un prigioniero. Chi aiuta uno di questi soggetti ad evadere è pertanto suscettibile di pena anche se non abbia impiegato uno dei mezzi suddetti.

⁽¹²⁾ Protocollo Vol. V pag. 24.

⁽¹³⁾ Boll. Sten. CN 1928 pag. 479 / CdS 1931 pag. 224.

esclusivamente sulla base ed entro i limiti dell'art. 310 rispettivamente — dandosene le condizioni — dell'art. 319 CPS. ⁽¹⁴⁾

Per quanto, in particolare, attiene ai prigionieri di guerra, il loro status giuridico è determinato dal diritto internazionale pubblico.

Si richiamano in proposito, e basterà un accenno per i limiti del presente studio, i Regolamenti annessi alle Convenzioni stipulate all'Aja il 19 luglio 1899 ed il 18 ottobre 1907 ⁽¹⁵⁾, nonché le Convenzioni stipulate a Ginevra il 27 luglio 1929 ed il 12 agosto 1949. ⁽¹⁶⁾

In tutti questi trattati, si stabilisce che, per principio, l'evasione dei prigionieri di guerra dai campi di raccolta e di prigionia, ed il tentativo di evasione, non possono essere puniti, se non con pene disciplinari (art. 8 dei Regolamenti 1899 e 1907, art. 50 - 1929 ed art. 92 - 1949).

Il più recente fra i trattati in esame definisce chiaramente nel suo articolo 91 il concetto di evasione e dichiara che il prigioniero di guerra può essere considerato evaso solo quando:

1) abbia raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una potenza alleata

2) abbia lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentricice o da una Potenza alleata della stessa

3) abbia raggiunto una nave che batta bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentricice, sempreché la nave non sia sottoposta all'autorità di quest'ultima.

Non verificandosi uno di questi casi, non vi potrà essere evasione del prigioniero di guerra, ma semplicemente tentativo.

Il criterio è pertanto in questo caso esattamente inverso a quello che vale, a nostra mente, nel diritto penale ordinario, in cui l'evasione è compiuta già quando il detenuto si sia svincolato di ogni ostacolo che lo separa dalla libertà.

I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere nel senso sopra indicato, siano ricatturati, non diventano passibili di pena alcuna per la fuga precedente (artt. 50 - 1929, 91 cpv. 2 - 1949).

⁽¹⁴⁾ Hafter PS vol. II pag. 818 nota 1.

⁽¹⁵⁾ CS vol. II pag. 373 ss. e pag. 388 ss.

⁽¹⁶⁾ CS vol. II pag. 507 ss. e vol. 1951 pag. 226 ss.

Infine, sempre secondo le convenzioni di Ginevra (art. 51 - 1929, 93 - 1949) l'evasione od il tentativo — anche reiterato — d'evasione non potranno mai essere considerati quali circostanze aggravanti nel caso in cui il prigioniero di guerra fosse deferito ai Tribunali, per crimini o delitti commessi durante la fuga. ⁽¹⁷⁾

Poiché dunque l'evasione del prigioniero di guerra non può, per principio, essere punita, il legislatore militare svizzero si è legittimamente trovato nella necessità di dettare l'art. 105 CPM, e ciò al fine di poter reprimere atti liberatori o di complicità commessi da terzi, atti che, per loro natura, e per la persona di chi li compie, non possono e non devono godere della impunità garantita dai trattati.

Si è detto «atti commessi da terzi», poiché secondo gli art. 51 della Convenzione del 1929 e 93 della Convenzione del 1949, gli atti di cooperazione nella fuga compiuti dai compagni di prigionia non risultano punibili se non disciplinarmente. ⁽¹⁸⁾

Ne viene che i prigionieri di guerra non sono mai suscettibili di compiere il reato di cui all'art. 105 CPM, onde soggetti attivi di esso sono unicamente le persone non protette dal regime internazionale.

Ben diversa è invece la situazione per ciò che attiene agli internati.

Come ha pertinentemente osservato la Suprema Corte Militare ⁽¹⁹⁾, le Convenzioni dell'Aja e di Ginevra, che si sono fin qui esaminate, si riferiscono soltanto ai prigionieri di guerra, e nessuna norma di esse

⁽¹⁷⁾ I trattati dell'Aja (artt. 10-12) prevedevano la possibilità della messa in libertà sulla parola dei prigionieri di guerra. Ove uno di questi soggetti, liberato sulla parola, fosse stato ripreso mentre portava le armi contro la Potenza verso cui si era impegnato, egli poteva essere deferito ai Tribunali: per questi casi, il diritto francese (art. 235 del Code de Justice Militaire pour l'armée de terre) e tedesco (§ 159 del Militärstrafgesetzbuch) prevedevano la pena di morte.

La descritta regolamentazione è però scomparsa dopo l'entrata in vigore delle convenzioni di Ginevra.

⁽¹⁸⁾ Semprechè s'intende, tali atti non si estrinsecano in reati quali la violenza reale o personale e l'ammutinamento (Comtesse pag. 149).

⁽¹⁹⁾ TMC vol. III, no. 100 pag. 208 - no. 106 pag. 218 - no. 117 pag. 245: la stessa giurisprudenza vale anche per i membri di compagnie estere di lavoro, militarmente organizzate: cfr. TMC vol. IV no. 6 pag. 10.

permette di concludere che tali convenzioni siano riferibili ed applicabili, sia pure in via analogetica, anche agli internati.

Di quest'ultimi si occupa esplicitamente soltanto la Convenzione concernente i diritti ed i doveri delle Potenze e delle persone neutrali, stipulata all'Aja il 18 ottobre 1907 ⁽²⁰⁾, la quale peraltro nulla dispone sul merito dei casi di evasione.

Gli internati, per conseguenza, non godono della tutela che il diritto internazionale pubblico garantisce ai prigionieri di guerra.

Non si deve infatti dimenticare che, a differenza dei prigionieri medesimi, gli internati si consegnano volontariamente alla sovranità della Potenza protettrice e, per ciò stesso, accettano l'ordinamento giuridico di essa, al quale si sottopongono senza restrizione alcuna.

Sussiste pertanto negli internati, sempre secondo il Tribunale militare di Cassazione, il preciso obbligo di non sottrarsi alle norme ad essi imposte dallo Stato ospitante, al quale, giusta l'art. 11 della Convenzione prima citata, incombe il dovere di sorvegliarli e di custodirli «per quanto più è possibile, lontano dal teatro della guerra».

La fuga di un internato costituisce pertanto un reato ed egli, sottraendosi alla custodia della potenza protettrice, viola l'ordine impartitogli di non allontanarsi dal campo al quale è stato assegnato.

Tuttavia anche qui si deve constatare che il diritto svizzero non possiede una norma penale propria e autonoma, intesa ad incriminare l'evasione degli internati.

Ciò dipende, a parer nostro, ancora una volta dai criteri pseudoumanitaristici, che hanno indotto il legislatore a non penalizzare l'evasione compiuta dai soggetti comuni di diritto penale o da quelli ordinari del diritto militare. Ma se, già in quei casi, non risulta accettabile il concetto che ravvede nella fuga dal carcere la manifestazione di un istinto connaturato ed invincibile dell'uomo, ancor meno tale concetto appare ammissibile nel caso degli internati, i quali si ritrovano in una situazione giuridica e psicologica del tutto diversa da quella dei detenuti comuni.

La carenza di una norma intesa a colpire l'evasione di essi dai campi di raccolta è comunque apparsa, in tutta la sua insipienza, nel corso del periodo bellico, quando i tribunali militari si sono trovati a dover re-

⁽²⁰⁾ CS vol. II pag. 444 ss.

primere le numerose fughe degli stranieri ospitati nei campi di internamento.

In tali occasioni, la giurisprudenza, non avendo diversa scelta o mezzo migliore, si è vista costretta a ricorrere al sotterfugio giuridico già adottato per colpire l'evasione dei nazionali sottoposti al diritto militare.

Essa ha perciò sentenziato che l'internato soggiace ad un rapporto di subordinazione, che è analogo a quello del servizio militare e che, in tale ordine di idee, «die militärische Organisation des Interniertenwesens lässt die an die Internierten erteilten Weisungen, als Dienstvorschriften im Sinne des Art. 72 MilStGBs erkennen». ⁽²¹⁾

Così, secondo il diritto militare svizzero, l'internato che evade è colpevole e deve essere punito per titolo di «violazione dei doveri di servizio» e non è chi non veda come tale soluzione sia assolutamente forzata ed insoddisfacente.

Essa poi dà luogo agli stessi inconvenienti che già abbiamo segnalato, per i casi di applicazione dell'art. 72 CPM alle evasioni degli altri soggetti del diritto militare: infatti, l'internato che fugge è punibile con la detenzione sino a sei mesi (art. 72 CPM), mentre chi lo aiuta rischia la detenzione per tre anni (art. 29 e 105 CPM).

Ne viene la necessità assoluta ed inderogabile di regolarizzare una situazione giuridica, cui oggi si deve dare una soluzione che sa di ripiego e che non può restare senza critica.

Sussiste a proposito della evasione degli internati una chiara lacuna nel diritto militare svizzero, lacuna che a parer nostro va colmata de lege ferenda.

BIBLIOGRAFIA E ABBREVIAZIONI

Clerc François:

Des délits commis dans les prisons.

Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire vol. II pagg. 96 - 122.

Berne, Stämpfli & Co., 1944; citato: Clerc Recueil.

Citato: Clerc Z-Str-R.

⁽²¹⁾ TMC vol. IV pag. 10 no. 6.

Clerc François:

De la répression de l'évasion simple.

Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht 1965 vol. 80 fasc. 1 pagg. 76-81.

Citato Clerc 2 Str. R.

Comtesse Frédéric Henri:

Das schweiz. Militärstrafgesetz, Zürich, Schulthess & Co., 1946.

Haftler Ernst:

Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil voll. 1-2

Berlin, Springer Verlag 1937.

Logoz Paul:

Commentaire du Code Pénal Suisse.

Partie Spéciale, vol. 1-2.

Neuchâtel et Paris, Delachaux et Nestlé 1956.

Manzini Vincenzo:

Trattato di diritto penale italiano.

Quarta edizione a cura di P. Nuvolone e GD. Pisapia vol. 1-9.

Torino, UTET 1961.

Mayer Max Ernst:

Die Befreiung von Gefangenen.

Leipzig, Hirschfeld 1906.

Boll. Sten.:

Bollettino Stenografico delle Camere Federali Sonderausgabe:

Schweiz. Strafgesetzbuch, Verhandlungsberichte 1928-1937.

C.S.:

Collezione Sistematica delle Leggi e Ordinanze Federali 1848-1947.

Berna, Cancelleria Federale, 1950.

OEMD:

Ordinanza Federale del 17.4.1946 che istituisce l'esecuzione in via militare della detenzione CS 3 - VI B - 477.

Protokoll:

Protokoll der zweiten Expertenkommission, vol. 1-9, Luzern, Keller & Co., 1916.

TMC:

Raccolta delle sentenze del Tribunale Militare di Cassazione.